

Art. 5 - (Elenco provvisorio degli aventi diritto al voto)

1 - Il Consorzio di bonifica approva l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto e delibera le fasce di rappresentanza almeno 95 giorni antecedenti la data delle elezioni.

L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto viene depositato presso la segreteria del Consorzio di bonifica, nonché pubblicato sul sito web del Consorzio medesimo con decorrenza di almeno 90 giorni antecedenti la data delle elezioni, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

2 - L'elenco provvisorio dovrà contenere i nominativi, ordinati in ordine alfabetico e senza titoli onorifici, accademici o nobiliari, degli aventi diritto al voto, con l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario in corso alla data di compilazione dell'elenco, nonché l'indicazione della fascia di rappresentanza.

3 - Nella stessa data del deposito dell'elenco provvisorio dovrà esserne data notizia sul sito web del Consorzio, sul sito web istituzionale e nell'albo pretorio on-line dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile. L'avviso indicherà il termine e le modalità per la presentazione delle eventuali richieste di rettifica dell'elenco provvisorio da parte di chiunque vi abbia interesse. (Allegato 4: Fac-simile "Avviso deposito elenco provvisorio degli aventi diritto al voto").

Art. 6 - (Richieste di rettifica e successive variazioni all'elenco)

1 - La richiesta di rettifica alle risultanze dell'elenco provvisorio deve essere inviata, mediante pec, raccomandata con A.R., o raccomandata a mano, dagli interessati al Consorzio di bonifica, entro il termine perentorio di 7 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco stesso.

2 - Il Consorzio di bonifica entro 7 giorni dalla ricezione, si pronuncia sulla richiesta di rettifica e introduce le conseguenti variazioni nell'elenco provvisorio. Nei successivi 10 giorni dalla scadenza del precedente termine, l'eventuale decisione negativa sulle richieste di rettifica viene comunicata agli interessati via PEC o con raccomandata con A.R.

3 - Entro il termine di cui al comma 2, sono inoltre apportate le modifiche all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto conseguenti alle variazioni delle risultanze catastali a tal fine acquisite dagli uffici consorziali.

Art. 7 - (Elenco definitivo degli aventi diritto al voto ed elenchi elettorali per seggio)

1 - Espletati gli adempimenti di cui all'art. 6, il Consorzio di bonifica approva l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto almeno 55 giorni antecedenti la data delle elezioni e individua i seggi dove si potrà votare.

2 - L'iscrizione nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto costituisce titolo per l'esercizio del diritto stesso.

3 - Sulla base dell'elenco definitivo vengono predisposti dal Consorzio di bonifica gli elenchi elettorali per seggio, in ordine alfabetico, utilizzando, per le persone fisiche, il cognome e il nome, il numero di iscrizione all'elenco di seggio e due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dell'avvenuta votazione.

Art. 8 - (Comunicazione agli aventi diritto al voto)

1 - Entro il termine di 45 giorni antecedente la data fissata per le elezioni, i Consorzi comunicano, utilizzando anche strumenti telematici, agli aventi diritto al voto la data di svolgimento delle elezioni stesse, con l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali, la fascia di rappresentanza, nonché il numero d'iscrizione riportato nell'elenco di seggio, ed ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

Nella comunicazione agli aventi diritto al voto dovrà essere evidenziato anche quanto previsto dall'art. 4, commi 5 e 6, della presente disciplina elettorale.

(Allegato 5 del Regolamento elettorale): fac-simile comunicazione agli aventi diritto al voto).

2 - Entro il termine di 15 giorni antecedente la data fissata per le elezioni i Consorzi inviano ai Comuni del proprio comprensorio l'avviso che ricorda l'elezione delle Assemblee dei Consorzi di bonifica, contenente le liste dei candidati suddivise per fascia, al fine di provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei Comuni medesimi.